



AVVISO PUBBLICO PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITÀ DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI
PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.3

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) n. 7

141. Quali sono le caratteristiche che devono presentare i contratti stipulati dal soggetto attuatore?

Come previsto dall'art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016, il contratto pubblico *“deve essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*.

Il soggetto attuatore potrà pertanto scegliere tra le modalità indicate nella richiamata disposizione ossia tra atto notarile, forma pubblica amministrativa o scrittura privata, tutte da redigersi secondo modalità elettroniche. Per *“modalità elettronica”* si intende la modalità prevista e disciplinata dal Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Per la stipula dei contratti pubblici con modalità elettroniche è pertanto necessario che i contraenti siano muniti di una firma digitale o di una firma elettronica.

Si ricorda altresì di salvare e archiviare la documentazione in modo da garantire la successiva conservazione per un tempo illimitato con tecnologie sicure che ne assicurino la fruizione.

142. Quale dicitura è necessario indicare nella compilazione delle fatture?

Come già chiarito nella FAQ n. 55, l'oggetto della fattura elettronica dovrà riportare la seguente dicitura: *“Documento contabile finanziario a valere sul PNRR intervento PNRRM1C3 (Investimento 2.3)”*.

Resta inteso che il soggetto attuatore è tenuto ad indicare anche il CUP e o ove possibile, compatibilmente con il numero dei caratteri disponibili, il titolo dell'intervento.

Si ricorda altresì che, per garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture emesse devono riportare il codice identificativo di gara CIG.

143. È possibile spostare una parte del ribasso d'asta su una delle voci di costo del QE?

Ferma restando la necessità di acquisire maggiori elementi di dettaglio, si richiama integralmente la risposta n. 19 *“Faq n.1”* ove si chiarisce che ai sensi del comma 1, art. 5 *“Utilizzo delle economie”* del Decreto SG 505 del 21/06/2022 di Assegnazione delle risorse, tutte le economie, a qualunque titolo derivanti e in particolare, quelle conseguite in seguito all'aggiudicazione di gara (c.d. Ribassi d'asta) tornano nella disponibilità del Ministero della Cultura che ne determina l'utilizzo.

Ad ogni buon conto, il soggetto attuatore ha facoltà di farne esplicita richiesta di utilizzo, presentando argomentata nota e allegando il Quadro Economico con evidenza delle economie.

Il Ministero valuterà se concedere il suddetto utilizzo sulla base delle verifiche istruttorie.

144. Con riferimento alle modalità di erogazione del finanziamento, una volta ottenuto il pagamento della prima erogazione in anticipazione quante quote intermedie di pagamento possono essere richieste?



Oltre il pagamento della prima erogazione a titolo di anticipazione del 10%, le risorse assegnate saranno erogate attraverso una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% del totale del finanziamento complessivo concesso, sulla base delle richieste di pagamento presentate dal Soggetto Attuatore, e a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute ed a fronte dell'avanzamento nel perseguimento del target associato all'Intervento PNRR di riferimento, per la quota di competenza del Progetti o di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture.

È infine prevista una erogazione finale, a saldo, entro 30 giorni dalla rendicontazione di spesa per il 100% del costo complessivo del progetto finanziato, corredata della documentazione tecnico-amministrativa-contabile attestante la effettiva conclusione e il collaudo / certificazione / verifica del progetto e in particolare il raggiungimento del target per la quota di competenza del progetto.

145. Esistono delle istruzioni per l'utilizzo della piattaforma REGIS?

Si consiglia di prendere visione del tutorial disponibile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=bk_MRB_lc7w.

Per quanto riguarda gli aspetti strettamente tecnici di funzionamento della piattaforma, prego rivolgersi a: assistenzaREGIS@mef.gov.it.

146. I documenti generali da caricare sul portale REGIS (es. richiesta di anticipazione, fideiussione, documento comprovante la data invio lavori) devono essere caricati in una sezione specifica del REGIS o vanno caricati nella sezione Servizi per oggetto→ Creare→ Creare allegato”?

Per quanto riguarda i documenti generali indicati nella domanda, è necessario caricare il solo documento comprovante la data di inizio lavori nella tab “ITER PROCEDURALE” dal momento in cui è cura del responsabile inserire le date previste ed effettive per la fase “Esecuzione lavori”.

147. Il soggetto percettore in REGIS è il fornitore della spesa rendicontata? O si intende altro soggetto?

Si conferma che il “Soggetto Percettore” corrisponde al fornitore di cui viene liquidato il relativo documento di spesa.

148. Nei giustificativi di spesa su REGIS vanno allegare le fatture in .pdf o le fatture in .xml o entrambi?

Se possibile, l'indicazione generale è che tutti gli allegati siano in formato PDF.

149. L'autodichiarazione di rispetto dei principi DNSH è da predisporre e allegare contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori già trasmessa? Se sì, sarebbe possibile ottenere i relativi format (qualora già predisposti)?

La “Dichiarazione DNSH sulla conformità delle spese” va fornita contestualmente alla prima rendicontazione su REGIS in “Carica allegati”. Il format è consultabile e scaricabile al seguente link, all'interno dell'Allegato 12 “Linee Guida Soggetti Attuatori (.zip)” <https://www.beniculturali.it/comunicato/dsg-113-14-02-23-adozione-sigeco-v1.1>.

150. Dopo aver effettuato richiesta di erogazione dell'anticipazione ci potete confermare che la documentazione trasmessa risulta essere sufficiente?

Il soggetto attuatore sarà contattato dai nostri uffici solo in caso di carenza di documenti o chiarimenti.

151. È possibile sapere quando saranno aggiornate sul sistema ReGIS le fonti di finanziamento con gli importi aggiuntivi del fondo opere indifferibili.

Gli eventuali importi derivanti dal Fondo Opere Indifferibili saranno direttamente aggiornati sul sistema Regis ad avvenuta pubblicazione del relativo decreto del Ragioniere generale dello Stato.

152. Quali sono le tempistiche per il pagamento dell'anticipo richiesto?

Le tempistiche per il pagamento dell'anticipo sono strettamente connesse ai tempi utili per l'espletamento delle verifiche amministrative necessarie. In linea generale, il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal completamento della suddetta istruttoria.

153. Siamo soggetto attuatore di natura privata, abbiamo riscontrato la necessità di richiedere alla Soprintendenza l'applicazione dell'art. 27 del codice dei beni culturali e del paesaggio a causa del pericolo di crolli di parti dei fabbricati, ed in entrambi i casi la Sovrintendenza ha accolto le nostre richieste riconoscendo l'urgenza di intervenire per salvaguardare sia il bene che l'incolumità pubblica. Non avendo ancora definito la figura del RUP necessaria al reperimento del CIG e vista l'urgenza di intervenire, abbiamo nel frattempo appaltato a parte questi lavori ricadenti nell'applicazione dell'art. 27. Vi chiediamo se questa procedura sia considerabile corretta o se vi sia la necessità di reperire da subito RUP e CIG per poter procedere, e se sia quindi il caso di fare una sospensione dei lavori.

In merito alla necessità di svolgere lavori in urgenza, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 27 del Codice dei Beni Culturali, si ricorda che tale procedura è consentita nell'ambito del Codice dei Contratti nei casi riportati nell'art. 148, comma 7, ai sensi del quale: "L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4".

Dunque le richiamate modalità di cui all'art. 163 del Codice dei contratti richiedono anzitutto che, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, il RUP o il tecnico redigano apposita perizia giustificativa unitamente al verbale di somma urgenza ai fini della copertura della spesa e della approvazione degli stessi.

Quanto sopra nel rispetto dell'art. 23 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154 inerente al "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Ne deriva la necessità di procedere quanto prima alla nomina del RUP e dei tecnici competenti, sia al fine della predisposizione di perizia nonché del richiamato verbale, sia al fine di dare seguito a tutti gli adempimenti procedurali occorrenti, anche in tema di tracciabilità.

Infine la nomina del RUP costituisce passaggio necessario per l'acquisizione del CIG.

154. È possibile separare la parte edile da quella di manutenzione del verde nell'appalto generale?

Circa la suddivisione dei lavori ricadenti in categorie di opere differenti, rimandiamo all'art. 148 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 1, secondo cui: "I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto. È fatto salvo quanto previsto all'articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo".

Appare dunque corrispondente al dato normativo la puntuale separazione delle categorie di opere pur nell'ambito della medesima gara da bandire nel rispetto delle soglie comunitarie e in base a quanto riportato all'interno dell'art. 35 del Codice dei Contratti.

Resta inteso che l'operatore economico incaricato deve rispettare i requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali così come indicati nel D.M. 154/2017, nello specifico all'art. 5, comma d, circa i lavori inerenti al verde storico.

155. Per lavori di modesta entità, il RUP può essere impersonato dal direttore dei lavori?

Se sì, quali sono i limiti?

Circa i requisiti di professionalità del Responsabile Unico del Procedimento si rappresenta che la materia è trattata nel dettaglio dalle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

Le Linee Guida ANAC attuative del disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, sono senz'altro applicabili agli appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da pubbliche amministrazioni ed hanno valore di *best practice* e raccomandazioni.

156. Si richiedono delucidazione circa l'esplicitazione delle categorie scorporabili ai fini dell'affidamento degli appalti di lavori pubblici.

Con riferimento all'esplicitazione delle categorie scorporabili si segnala la Delibera della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 643 del 4.07.2018.

157. In qualità di soggetto privato si chiede: in materia di requisiti di qualificazione dei direttori tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, il D.M. 154/2017 del Mibact all'art. 13 stabilisce i requisiti del direttore tecnico dell'impresa. In particolare relativamente alle categorie OG 2 (opere generali), OS 2-A e OS 2-B (superfici decorate, beni mobili e beni archivistici) e OS 25 (scavi archeologici). Ma nulla si dice relativamente alla categoria OS 24. Si chiede quali siano i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici da verificare relativamente alla categoria OS 24 (verde).

L'art. 13 del DM 154/2017 stabilisce dei requisiti specifici soltanto per coloro i quali intendano ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico in imprese aventi categorie SOA: OG 2 (opere generali), OS 2-A e OS 2-B (superfici decorate, beni mobili e beni archivistici) e OS 25 (scavi archeologici).

Relativamente alle altre categorie, tra cui la OS24, non sembrano esserci specifiche ulteriori oltre quelle esplicitate nell'art.87 del DPR 207/2010 ed anche nel portale dedicato all'Attestazione SOA (attestazionesoa.it).

158. Esistono moduli da compilare relativamente alle seguenti autodichiarazioni:

- regolarità amministrativa contabile, relativa all'esito positivo dello svolgimento di controlli ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, nonché dai controlli di gestione ordinari direttamente o indirettamente collegati alle spese sostenute ed esposte a rendicontazione
- corretta individuazione del titolare effettivo dell'aggiudicatario e adottato misure per verificarne l'identità, in esito ai controlli ex ante sulle comunicazioni rese in merito alla titolarità effettiva
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, in esito al positivo svolgimento dei controlli ex ante le dichiarazioni rese
- l'assenza di doppio finanziamento sulle spese esposte a rendicontazione



- rispetto delle condizioni PNRR previste nell'annex CID e nell'Operational Arrangement relativamente alle milestone e ai target delle misure e pertinenti per il progetto da realizzare, in esito al positivo svolgimento dei controlli sulla documentazione attuativa e/o probatoria resa a supporto delle specifiche condizionalità e alle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività.

I moduli sono disponibili al seguente link <https://www.beniculturali.it/comunicato/dsg-113-14-02-23-adozione-sigeco-v1.1>. A tale proposito, si consiglia di prendere visione delle Linee Guida le quali forniscono indirizzi e strumenti operativi ai Soggetti Attuatori e disponibili al medesimo link.

159. Esiste un FAC SIMILE di cartello di cantiere?

I soggetti attuatori coinvolti nell'attuazione degli interventi del PNRR sono tenuti a garantire adeguata visibilità agli investimenti finanziati dall'Unione Europea ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (EU) 2021/241. Sulle indicazioni operative in tema di informazione, comunicazione e pubblicità tutti i soggetti attuatori devono provvedere a dare visibilità agli interventi finanziati valorizzando il logo dell'Unione con esplicito riferimento al finanziamento europeo e all'iniziativa Next Generation EU, disponibili al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en?etrans=it

Per il dettaglio sugli adempimenti da seguire si rinvia al paragrafo 5.1 (Indicazioni e iniziative di informazione comunicazione e pubblicità) del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) PNRR-M1C3, disponibile al seguente link: <https://pnrr.cultura.gov.it/sistema-di-gestione-e-controllo-vers-1-0-del-29-04-22/>

160. Con riferimento agli affidamenti intervenuti prima che il Ministero chiarisse la necessità di CIG anche per i soggetti cui non si deve applicare la normativa del codice degli appalti, si chiede se è possibile chiedere il CIG a posteriori e apporlo sui relativi contratti e se gli eventuali pagamenti già effettuati senza CIG possono essere "sanati" mediante un atto di riconduzione come fatto per le spese pregresse.

Si. Sarà necessario produrre un atto di riconduzione.

161. Ad oggi, l'importo evidenziato in Regis come totale del finanziamento è ancora quello originario mentre il quadro economico approvato e affidato ed il relativo piano dei costi è pari all'importo rimodulato pertanto la validazione dei dati non è possibile vista l'incongruenza dei due importi.

L'importo incrementato dell'assegnazione derivante dall'accesso al Fondo Opere indifferibili risulta visibile al soggetto attuatore a valle della pubblicazione del decreto RGS di assegnazione definitiva dell'importo validato.